

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO
DA TIRO PESANTE RAPIDO

STATUTO

TITOLO 1°

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

- Art.1: E' costituita l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo italiano da Tiro Pesante Rapido con sede in Verona, presso l'Associazione Provinciale Allevatori, riconosciuta con D.P.R. n.924 del 28/11/1974.
- Art.2: L'Associazione al fine di integrare al meglio la propria attività con la politica agricola nazionale e comunitaria, opera nel quadro delle direttive generali emanate del Ministero per le Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità Comunitarie.
Con gli stessi scopi, previa delibera dell'assemblea, aderisce all'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e può aderire ad Enti nazionali ed internazionali del settore ippico.
- Art.3: : L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale. La sua durata è illimitata.
- Art.4: L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, senza scopi di lucro, tutte le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido. In particolare:
- 1) cura, nel quadro delle direttive adottate dal Ministero per le Politiche Agricole, la selezione;
 - 2) promuove, incoraggia, realizza o partecipa a studi e ricerche intese a risolvere problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi statali, regionali e comunitari competenti, con Istituti di ricerca, di sperimentazione e con ogni altro soggetto pubblico o privato;
 - 3) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica italiana, dagli organi Comunitari, dall'A.I.A. ed eventualmente da altri Enti nazionali ed internazionali del settore ippico;
 - 4) promuove e partecipa a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora alla loro organizzazione, integrandole e sviluppandole ai fini economici;
 - 5) cura la realizzazione di pubblicazioni tecniche e divulgative anche periodiche per diffondere la conoscenza della razza, per promuovere le attività di miglioramento genetico e le iniziative dell'Associazione;
 - 6) predispone e realizza progetti di assistenza tecnica a favore dei Soci.

TITOLO 2°

Degli Associati

- Art.5: Possono essere associati:
- punto a) le Associazioni Provinciali Allevatori o, in mancanza o recesso delle stesse, le Associazioni Interprovinciali o Regionali al cui interno siano costituite le Sezioni Equine o comunque interessate all'allevamento ed alla selezione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido, a condizione che si tratti sempre di Enti di primo grado;

- punto b) gli Enti e le Società con carattere internazionale, nazionale, interregionale o almeno regionale coinvolte nell'allevamento e/o nella riproduzione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido.

Art.6: Le organizzazioni di cui al precedente art.5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo, allegando lo Statuto, dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto.

Art.7: Ogni associato deve versare:

- a) una quota d'iscrizione una tantum, uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea;
- b) una quota d'associazione annua proporzionata al numero delle fattrici ed il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea;
- c) una quota d'associazione annua proporzionata al numero degli stalloni, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea;
- d) contributi per le esigenze di attività particolari e specifiche da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo che dovranno essere ratificati dall'Assemblea;
- e) per i Soci senza capi una quota d'associazione annua da fissarsi secondo i criteri e le norme stabilite dall'Assemblea.

Le quote ed i contributi associativi non sono in alcun modo trasmissibili ad altro Ente o Organismo Socio e non sono rivalutabili.

Art.8: L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art.7.

Art.9: L'adesione all'Associazione comporta:

- a) osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione.

Art.10: La qualità di Soci si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno 6 - sei mesi
tramite lettera raccomandata all'Associazione;
- c) - per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso dello stesso (punto b).

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO 3°

Organi dell'Associazione

Art.11: gli organi dell'Associazione sono:

- 1) - l'Assemblea degli associati;
- 2) - Il Presidente;
- 3) - Il Comitato Direttivo;
- 4) - Il Collegio dei Sindaci.

Art.12: L'assemblea è costituita:

- a) per i soci del punto a) del precedente art.5: dal Presidente dell'Organismo Socio o da suo delegato scelto esclusivamente tra gli allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido e possibilmente tra gli allevatori che rappresentano la razza in seno alla Sezione Equina dell'Organismo Socio;
- b) per i Soci del punto b) del precedente Art.5: dal Presidente dell'Organismo Socio o suo delegato scelto possibilmente tra le persone coinvolte nelle attività riguardanti il Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido svolte dal Socio.

Partecipano inoltre senza diritto di voto i componenti il Collegio dei Sindaci e persone di particolare competenza che il Comitato Direttivo ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.13: Sono attribuzioni dell'Assemblea:

- a) stabilire il numero dei componenti il Comitato Direttivo da 5 a 11 e provvedere alla loro nomina. I candidati per il Comitato Direttivo devono essere designati esclusivamente dai Soci secondo i seguenti criteri: per i Soci di cui al punto a) del precedente art.5: essere esclusivamente allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido preferibilmente scelti tra quelli che rappresentano la razza in seno alla Sezione Equina dell'Organismo Socio; per i soci di cui al punto b) del precedente art.5: essere il Presidente dell'Organismo Socio o persona coinvolta nelle attività riguardanti il Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido svolte dal Socio;
- b) approvare i bilanci, consuntivi e preventivi, di spesa annua insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio;
- c) deliberare sulle quote di cui all'art.7 lettera A-B-C-D-E;
- d) nominare tre sindaci effettivi, di cui uno designato dal Ministero per le Politiche Agricole e uno scelto tra una terna di nomi proposti dall'A.I.A., e due sindaci supplenti, fissandone il compenso;
- e) fissare l'eventuale diaria da corrispondere ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) compiere ogni altro atto e prendere ogni deliberazione che da questo statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art.14: L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni volta che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche altrove.

E' convocata anche quando ne facciano domanda scritta e motivata due Sindaci o almeno un terzo degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente può rappresentare, con delega scritta, non più di un altro componente.

Il Presidente dell'Associazione di diritto presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più anziano in età tra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Dell'adunanza è redatto, in apposito registro, il verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea.

Art.15: Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dell'Autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni un Vice Presidente espressamente delegato.

Art.16: Il Comitato Direttivo è composto dai membri eletti in assemblea e da un membro nominato dal Ministero per le Politiche Agricole il quale avrà esclusivamente voto consultivo.

I componenti devono comunque essere per almeno i 4/5 allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Comitato Direttivo partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio Sindacale.

Art.17: Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente e i due Vice Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione degli associati a norma dell'art.6;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;
- e) deliberare su eventuali azioni giudiziarie;
- f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;
- g) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa che, nel programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare sui contributi di cui all'art.7 lettera d);
- i) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale ed ad eventuali altri organismi;
- l) indire riunioni di allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido per riferire sull'andamento degli allevamenti e discutere le direttive di carattere generale.

Art.18: Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od altrove. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.19: La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita. Ad essi può essere rimborsata dall'Associazione la spesa di viaggio, ed una diaria da fissarsi dall'Assemblea.

Art.20: Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio Sindacale ed hanno il compito di verificare la contabilità ed i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché di controllare le entrate e le spese ed in genere la gestione sociale.

Le deliberazioni dei Sindaci sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle operazioni del Collegio dei Sindaci viene redatto, su apposito registro, il verbale.

Art.21: Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) - dalle quote di associazione di cui all'art.7 lettera a);
- b) - dai residui di bilancio accantonati a fondo di riserva;

- c) - da eventuali lasciti o donazioni;
 - d) - dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- L'Associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.

Art.22: Le entrate sociali sono costituite:

- a) - dai contributi annuali ordinari;
- b) - dai contributi straordinari;
- c) - da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali;
- d) - dagli avanzi di gestione non destinati a riserva;
- e) - da eventuali elargizioni od altri introiti straordinari;
- f) - da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti pubblici e privati.

Art.23: L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e si chiude al 31 dicembre.

Per la natura e la finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili; parimenti non potrà dare luogo a distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali eccedenze attive saranno versate a fondo di riserva per iniziative sociali.

Art.24: Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa e la nomina del/i liquidatore/i devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria fatte salve particolari disposizioni di legge in materia. Il patrimonio sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25: In caso di controversie è competente il Foro di Verona.

Art.26: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.